REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/82 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare all'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura della quantità di latte scremato in polvere parimenti indicata nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (4) ; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	5 500 t (4)	5 500 t (4)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay»	
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982	Imbarco nel luglio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	3 500 t (4)	2 500 t (4)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Danese	Britannico
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta »	
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982	Imbarco nel luglio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982	

Designazione della partita	E	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (4)	1 000 t (4)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Irlandese	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Scorte d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	Entrate all'ammasso dopo il 1° settembre 1981	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Madras »	
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982	Imbarco nel luglio 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (5)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il	24 maggio 1982	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.